Articolo 28

Definizioni

[1] Fra le aziende che producono, trasformano o trattano beni, nel senso dell'articolo 5 capoverso 2 della legge, rientrano anche le aziende di incinerazione o trasformazione delle immondizie e quelle di approvvigionamento con acqua e di depurazione delle acque.

[2] Sono aziende che generano, trasformano o trasportano energia, in particolare le aziende del gas, le aziende elettriche, comprese le centrali sotterranee e le stazioni di convertitori e di trasformatori, gli impianti nucleari e le officine di pompaggio e di immagazzinamento negli impianti per il trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi.

Capoverso 1

In alcuni casi, è risultato necessario definire più precisamente ciò che si intende con il termine «beni». Secondo il presente articolo, le immondizie, l'acqua (potabile) e le acque di scarico sono beni, ai sensi della legge, il cui trattamento può essere industriale. Le aziende che estraggono risorse naturali come l'acqua, il gas o la pietra non sono aziende di produzione. La loro elaborazione o trasformazione, invece, può essere industriale. Secondo il commento dell'articolo 5 capoverso 2 LL, la nozione di trattamento dei beni implica in generale una modifica dello stato originale dei beni in questione. Per tale motivo sono qui menzionate le aziende di approvvigionamento con acqua e le aziende di depurazione delle acque (trattamento dell'acqua per renderla potabile o pulita). Vi è trattamento di beni anche se questi, alla fine del trattamento, senza essere modificati, diventano un bene economico nuovo (valorizzazione dei rifiuti sotto forma di energia termica, separazione, riciclaggio, ecc.). La raccolta, il trasporto e l'immagazzinamento di rifiuti, da soli, non rientrano invece in questa definizione.

Capoverso 2

La nozione di «energia» comprende tutte le forme di energia, indipendentemente dalla loro origine (elettrica, meccanica, termica o idraulica).